



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"O. PAZZI" BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.  
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.UF4HBY

E-mail:[raic80700a@istruzione.it](mailto:raic80700a@istruzione.it)–PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT–SITO WEB:[www.icbrisighella.edu.it](http://www.icbrisighella.edu.it)



Circ. n. 73 a.s. 2024-2025

**Al personale docente a tempo determinato  
Alla bacheca del registro elettronico  
Al sito web**

**Oggetto: invito alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.**

Si dà seguito con la presente comunicazione all'**Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024**, richiamata dalla recente **Nota MIM n.75233 del 27 marzo 2025**, che si allega alla presente.

Tale Ordinanza interviene sulla materia delle ferie del personale regolata dalla L. 228/2012 e, in sintesi, stabilisce che *il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell'indennità sostitutiva. Qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente "non può essere considerato automaticamente in ferie" durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo.*

**La presente nota, pertanto, è da ritenersi atto di informazione ai docenti a tempo determinato in servizio presso questa scuola - ai sensi di quanto sopra esposto - sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.**

A seguito della citata Ordinanza della Corte di Cassazione e delle indicazioni della Nota MIM n.75233 del 27 marzo 2025, si rende opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti.

In materia di ferie del personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la **Legge n. 228/2012**, in particolare **l'art. 1, commi 54 - 55 -56**, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi.

L'art. 1, **comma 54**, ha previsto, per il personale docente, la **fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni** definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno ma senza oneri per la finanza pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni).

Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti "ponti";
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"O. PAZZI" BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.  
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.UF4HBY



E-mail:[raic80700a@istruzione.it](mailto:raic80700a@istruzione.it)–PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT–SITO WEB:[www.icbrisighella.edu.it](http://www.icbrisighella.edu.it)

- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.

Il successivo **comma 55** precisa che **è consentito il pagamento delle ferie "per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"**.

In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo avere defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadente nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).

Il successivo **comma 56** della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che **le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro**, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.

**Per quanto esposto, si invita il personale docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.**

**Il dirigente scolastico**

**prof. Luigi Fabbrizio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse